



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

COPIA

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 76 DEL 14/12/2022

OGGETTO : RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100: APPROVAZIONE. ANNUALITA' 2021.

L'anno duemilaventidue, addì quattordici, del mese di Dicembre alle ore 11:30, presso la Sede Municipale,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In virtù dei poteri conferitigli dal Prefetto di Taranto con decreto prefettizio prot. n. 20865 del 07/04/2022, visto il D.P.R. del 20/04/2022 e il Decreto Commissariale n. 1 del 26/04/2022, assistito dal Segretario Generale, DOTT. ALBANO GIOVANNI, ha adottato la seguente deliberazione.

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000	
REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Parere: FAVOREVOLE	Parere: FAVOREVOLE
Data: 05/12/2022	Data: 05/12/2022
Responsabile del Settore D'ERRICO COSIMO	Responsabile del Servizio Finanziario D'ERRICO COSIMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul

- piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
 - 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pulsano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Visto che alla data del 31/12/2021 permangono le partecipazioni nel C.T.P. spa con una quota del 2,173%, GAL Colline Ioniche S.c.a.r.l. in liquidazione per una quota del 1,67%, GAL Magna Grecia S.c.a.r.l. per una quota del 1,67%, come risultante dalla relazione tecnica, allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PROPONE

Di approvare la ricognizione al 31/12/2021 delle società in cui il Comune di Pulsano detiene partecipazioni dirette o indirette, come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017 e analiticamente dettagliate nell'allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Letta la proposta del Responsabile;

Ritenutala meritevole di accoglimento;

Ritenuto provvedere in merito;

Acquisita altresì l'assenza di rilievi sotto l'aspetto procedurale, contabile ed economico-finanziario sulla presente deliberazione, rilasciata dal dott. Lanza Stefano in data 06/12/2022 ed allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Acquisita altresì l'attestazione di assenza di rilievi sotto l'aspetto giuridico -amministrativo, sulla base dei pareri espressi ai sensi di legge, rilasciata dal Segretario Generale in data 13/12/2022 ed allegata alla presente deliberazione per formare parte integrante;

Visti i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, protocollo n. 21759 del 13/12/2022;

Accertato che, rispetto al contenuto della presente proposta di deliberazione, non sussistono nei confronti dell'organo deliberante motivi di incompatibilità e/o conflitti di interesse;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale conferitigli con Decreto Prefettizio prot. n. 20865 del 07.04.2022, ai sensi dell'art. 141, 7° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e con DPR del 20/04/2022 ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b) – n. 2 del D.Lgs. n. 267/2000

DELIBERA

Di confermare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Di approvare la ricognizione al 31/12/2021 delle società in cui il Comune di Pulsano detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017 e analiticamente dettagliate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato A).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

stante l'urgenza di provvedere, allo scopo di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

P. Il Commissario Straordinario
DOTT. COSIMO GIGANTE

Il Segretario Generale
DOTT. ALBANO GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

A. è divenuta esecutiva

il giorno 14/12/2022 poichè immediatamente esecutiva , ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.

B. è stata pubblicata in data 14/12/2022 (N. 2046 Registro delle Pubblicazioni) all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del Dlgs, 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 2, della legge 18/06/2009 n. 69)

Pulsano, Li 14/12/2022

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Arcangelo LIBERA

COMUNE DI PULSANO

PROVINCIA DI TARANTO

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**
(art. 20, c. 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica
anno 2021

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Pulsano, con atto del Consiglio comunale n. 45 del 02/04/2015, approvava il "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “*in house*” (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 28/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui

all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
C.T.P. S.p.A.	Diretta	Trasporto terrestre in aree urbane e suburbane, noleggio con conducente	2,173%	Produce un servizio di interesse generale ex art. 4, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 175/2016
GAL Colline Ioniche S.c.a.r.l. in liquidazione	Diretta	Funzione di Gruppo azione locale	1,67%	Gruppo di azione locale ex art. 4, c.6 del D.Lgs. 175/2016
GAL Magna Grecia S.c.a.r.l.	Diretta	Funzione di Gruppo azione locale	1,67%	Gruppo di azione locale ex art. 4, c.6 del D.Lgs. 175/2016

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzii i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a

totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato 1 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 28/09/2017, questo Comune non ha adottato nessun piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute, delle quali il mantenimento è confermato.

La ricognizione effettuata per l'anno 2021 **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione.

4. CONCLUSIONI

Si conferma, pertanto, la volontà di mantenere la partecipazione nel C.T.P. spa, GAL Colline Ioniche S.c.a.r.l. in liquidazione, GAL Magna Grecia S.c.a.r.l.

Pulsano, li 29/11/2022

Il Responsabile dei Servizi Finanziaria ad Interim

F.to Cosimo D'Errico

COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto



L'INCARICATO ALL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA, SUPPORTO E CONSULENZA AI SERVIZI
ECONOMICO-FINANZIARI
(D.D. N. 57 DEL 14/06/2022)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 1347 DEL 05.12.2022

OGGETTO

“RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100: APPROVAZIONE. ANNUALITA' 2021.”

SCHEDA TECNICA

TIPO DI PROPOSTA: Consiglio Comunale

PARERE TECNICO: Favorevole del Responsabile SEF Cosimo D'Errico in data 05.12.2022

PARERE CONTABILE: Favorevole del Responsabile SEF Cosimo D'ERRICO reso in data 05.12.2022

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONSULENZA AI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI.

Annotazioni:

L'articolo 20 del **d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175**, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (Tusp), prevede che, annualmente, **entro il 31 dicembre**, le amministrazioni pubbliche:

- effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente.

La comunicazione delle informazioni contenute nei provvedimenti adottati e nelle relazioni approvate ai sensi dell'art. 20 e la trasmissione dei medesimi sono effettuate esclusivamente tramite l'applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro <https://portalesoro.mef.gov.it> e secondo le modalità operative definite e rese pubbliche dallo stesso Dipartimento.

Attraverso l'applicativo Partecipazioni sono acquisiti contestualmente anche i dati richiesti ai fini del **censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società e di enti** (ai sensi dell'art. 17 del d.l. n. 90/2014).

Le informazioni raccolte dal Dipartimento del Tesoro sono utilizzate altresì dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo.

Nessun rilievo contabile sulla proposta in oggetto.

Pulsano, lì 06.12.2022

Dott. Stefano Lanza



LANZA STEFANO

06.12.2022

11:15:22

GMT+01:00



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 1347 del 05/12/2022

OGGETTO

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20,
D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100:
APPROVAZIONE. ANNUALITA' 2021.**

SCHEMA TECNICA

TIPO DI PROPOSTA: Consiglio Comunale

PARERE TECNICO: Favorevole del geom. Cosimo D'Errico reso in data 05/12/2022.

PARERE CONTABILE: Favorevole del geom. Cosimo D'Errico reso in data 05/12/2022.

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DEL COMMA 2° DELL'ART. 97, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

ANNOTAZIONI: NESSUN RILIEVO DA FORMULARE SOTTO L'ASPETTO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO SULLA BASE DEI PARERI TECNICO E CONTABILE COME SOPRA ESPRESSI AI SENSI DI LEGGE.

Pulsano, 13 dicembre 2022

Il Segretario Comunale
(Dott. Giovanni ALBANO)

Dott. Pietro Montinari
Commercialista – Revisore dei Conti
Consulente dell’Autorità Giudiziaria
Studio: via Marche, 122 Galatina (Le) 73013
studiomontinari@legalmail.it
studiomontinari60@gmail.com Tel 0836.567531 - Fax 0836.567531 - Cell 335.6383581
Partita Iva: 03953970757 Codice fiscale: MNTPTR60A28D862F
Video Skype: studiomontinari@libero.it

COMUNE DI PULSANO
(Prov. di Taranto)

Parere n°12/2022 dell’Organo di Revisione
sulla

PROPOSTA n°1347 DEL 5/12/2022

DI DELIBERAZIONE

DEL

COMMISSARIO STRAORDINARIO

SULLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20
D.LGS.19/08/2016 n°175 COME MODIFICATO DAL
D.LGS. 16/06/2017, n°100: APPROVAZIONE

ANNUALITÀ 2021



IL REVISORE UNICO
DOTT. PIETRO MONTINARI
COMUNE DI PULSANO
(Provincia di Taranto)

Firmato digitalmente da:
MONTINARI PIETRO
Firmato il 12/12/2022 18:30
Seriale Certificato: 650751
Valido dal 03/08/2021 al 03/08/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

COMUNE DI PULSANO			
Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2022	XIV		
Procl.n.		DD	
21759		13/12/2022	08:42:36

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n°12/2022 Data, 12/12/2022	OGGETTO: Parere sulla Ricognizione periodica delle Partecipazioni pubbliche del Comune di Pulsano. Approvazione. Anno 2021
---------------------------------------	---

L'anno 2022 il giorno 12 del mese di Dicembre presso il proprio Studio sito in Galatina alla via Marche, n°122, il Revisore Unico Dott. Pietro Montinari, nominato con Delibera del C.S. n°22 del 14/07/2022;

- **Vista** la Proposta n°1347 del 05/12/2022 di Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs.19/08/2016, n°175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100. Approvazione. Annualità 2021" ricevuta a mezzo PEC;
- **Visto** l'art. 239, primo comma, lettera b) punto 1 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), il quale stabilisce che l'Organo di Revisione esprime il proprio parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- **Visto** il regolamento di contabilità;
- **Visto** il D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175;
- **Visto** il D.Lgs. 16 Giugno 2017 n. 100;

Premesso

- che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 Dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n°90 del 2014, n°114 e siano rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto

- del fatto che, con acclusa Deliberazione del Consiglio Comunale n°76 del 30/09/2017, titolata "Revisione straordinaria delle Partecipazioni del Comune di Pulsano ai sensi dell'art.24 D.Lgs.19/08/2016, n°175 come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n°100", codesto Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle caratteristiche delle società partecipate ai requisiti richiesti per il mantenimento della partecipazione, cioè
 - a. ai requisiti delle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P.;
 - b. ai requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2) T.U.S.P.;
 - c. al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 20 c.2 T.U.S.P.:
 - c.1 dell'esito ricognitivo delle partecipazioni possedute dall'Ente;
 - c.2 della ricognizione effettuata dal Responsabile del Settore Economico Finanziario con la relazione tecnica riportata nell'Allegato 1 alla Proposta in commento, titolato "Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016";
- **Esaminata** pertanto la Proposta in parola di Deliberazione del C.S. ed i relativi allegati;

Preso atto

- del fatto che, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, alla data del 31/12/2021, permangono le partecipazioni dell'Ente appresso indicate:



Firmato digitalmente da:
MONTINARI PIETRO
Firmato il 12/12/2022 18:31
Seriale Certificato: 650751
Valido dal 03/08/2021 al 03/08/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

- 1) **C.T.P. Spa** - C.F. 00947380739 - Servizio di trasporto pubblico locale – quota di partecipazione posseduta pari al 2,173%;
 - 2) **G.A.L. Colline Ioniche S.c.a.r.l. in Liquidazione** - C.F. 02783940733 - Realizzazione di operazioni di sviluppo territoriale integrato locale – quota di partecipazione posseduta pari al 1,67% ;
 - 3) **G.A.L. Magna Grecia S.c.a.r.l.** - C.F. 03113960730 Realizzazione di operazioni di sviluppo territoriale integrato locale – quota di partecipazione posseduta pari all’1,67%;
- del fatto che l'esito della ricognizione è stata effettuata sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro;
 - del fatto che la Proposta riporta l’acquisizione dei Pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49, c.1, del D.Lgs.n.267/2000 da parte del Responsabile del S.E.F.;

considerata

l’elevata utilità sociale dei numerosi servizi che le società partecipate svolgono per la comunità pulsanese (All.03) e (All.04), che meritano l’attenzione da parte di questo Organo di Controllo,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

all’approvazione della Proposta di Deliberazione del C.S. n°1347/2022 del 5/12/2022 inerente la Ricognizione periodica delle Partecipazioni pubbliche del Comune di Pulsano, con riguardo all’Annualità 2021, nelle seguenti società

- 1) **C.T.P. Spa** - quota di partecipazione posseduta 2,173%-Diretta;
- 2) **G.A.L. Colline Ioniche S.C.A.R.L. in Liquidazione** – quota di partecipazione posseduta pari al 1,67%-Diretta
- 3) **G.A.L. Magna Grecia S.C.A.R.L.** - C.F. 03113960730 Realizzazione di operazioni di sviluppo territoriale integrato locale – quota di partecipazione posseduta pari al 1,67%-Diretta.

Letto, approvato e sottoscritto.



Firmato digitalmente da:
MONTINARI PIETRO
Firmato il 12/12/2022 18:32
Seriale Certificato: 650751
Valido dal 03/08/2021 al 03/08/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Revisore Unico
Dott. Pietro Montinari

Allegati

- (All.01) Proposta di Deliberazione del C.S. n°1347/2022 del 5/12/2022
- (All.02) **Allegato A “Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016”**
- (All.03) Elenco dei principali servizi svolti dal C.T.P. Spa
- (All.04) Elenco dei principali servizi svolti dal GAL Magna Grecia S.c.a.r.l.
- (All.05) Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Pulsano n°76 del 30/09/2017
- (All.06) Attestazione del Dott. Stefano Lanza

